Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

N. 2068

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PINZGER e PETERLINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 MARZO 2010

Disposizione in materia di innalzamento della soglia di reddito del contribuente con familiari a carico

TIPOGRAFIA DEL SENATO (30)

ONOREVOLI SENATORI. – Dal 1º gennaio 2007, i contribuenti che hanno familiari a carico usufruiscono, in luogo delle vecchie deduzioni dal reddito, di detrazioni d'imposta nella misura indicata dall'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

I familiari a carico sono: il coniuge non legalmente ed effettivamente separato; i figli, compresi quelli naturali riconosciuti, gli adottivi, gli affidati e affiliati; gli altri familiari (ma solo se convivono con il contribuente o se ricevono da lui un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell'autorità giudiziaria); i genitori, i fratelli e le sorelle, i generi, le nuore, i suoceri.

Per essere considerato a carico, il familiare deve possedere un reddito non superiore a 2.840,51 euro.

Le detrazioni per i familiari a carico sono di importo variabile in funzione del reddito complessivo posseduto nel periodo d'imposta. La norma ha stabilito detrazioni di base (o teoriche), disponendo che tale importo diminuisca con l'aumentare del reddito, fino ad annullarsi quando il reddito complessivo arriva a 95.000 euro per le detrazioni dei figli e a 80.000 euro per quelle del coniuge e degli altri familiari.

In favore delle famiglie numerose, la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) ha introdotto, in aggiunta a quelle ordinarie e con effetto dal 2007, un'ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro. Detto importo spetta in misura piena e non dipende dal livello di reddito del beneficiario.

I presupposti per ritenere una persona fiscalmente a carico, così come le disposizioni che regolano il riconoscimento del beneficio, sono rimasti sostanzialmente invariati e sono:

– il limite massimo di reddito che il familiare deve possedere per essere considerato a carico, che rimane pari a 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili; ai fini del calcolo del tetto di 2.840,51 euro vanno considerate anche la rendita dell'abitazione principale e le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa Cattolica. Vanno inoltre considerati a tali fini i redditi di lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, dai lavoratori dipendenti che prestano l'attività in paesi limitrofi o di frontiera (cosiddetti frontalieri) come, ad esempio, Montecarlo e San Marino;

– l'attribuzione delle detrazioni solo per i mesi in cui si verificano le condizioni richieste;

– l'assegnazione dell'intero importo della detrazione per i figli, al genitore che ha a carico anche il coniuge;

– la possibilità di applicare per il primo figlio, se più conveniente, la detrazione prevista per il coniuge a carico, nel caso in cui l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, oppure quando ci sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato.

Le detrazioni vanno rapportate a mese e competono dal mese dell'anno in cui si verificano a quello in cui cessano le condizioni previste, indipendentemente dal numero dei giorni.

Spettano per intero ad uno solo dei genitori nei seguenti altri casi:

– per i figli del contribuente rimasto vedovo/a che, risposatosi, non si sia poi legalmente ed effettivamente separato;

– per i figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente, se questi è coniugato e non è legalmente ed effettivamente separato.

Le detrazioni per il coniuge e per i figli a carico spettano anche se questi non convivono con il contribuente o non risiedono in Italia.

La detrazione per i figli compete indipendentemente dalla circostanza che gli stessi abbiano o meno superato determinati limiti di età o che siano o non siano dediti agli studi o a tirocinio gratuito.

La legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) ha stabilito che i lavoratori dipendenti, per poter usufruire delle detrazioni per carichi di famiglia nella busta paga, devono dichiarare «annualmente» al sostituto d'imposta di avervi diritto e indicare il codice fiscale delle persone per le quali intendono usufruire delle detrazioni.

La detrazione per i figli è stata fissata in 800 euro (900 euro per i figli di età inferiore a tre anni). Essa aumenta dei seguenti importi:

– 220 euro, per il figlio disabile, riconosciuto tale ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

– 200 euro, per tutti i figli, quando sono più di tre.

Tanto premesso, con il presente disegno di legge si prevede l'innalzamento a 6.000 euro della soglia di reddito sotto la quale i familiari risultino fiscalmente a carico del contribuente. L'attuale soglia di euro 2.840,51 non è stata adeguata all'inflazione da anni e quindi non rispecchia la realtà dei tempi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: «2.840,51 euro» sono sostituite dalle seguenti: «6.000 euro».